



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 121//2023 **R.G.** presentata da VALERIO SALVADORI (C.F.SLVVLR70C09G702Q) nato a Pisa il 09.03.1970 e MARRUCCI ISABELLA (C.F. MRRSLL70D48E625B), nata a Livorno il 8.04.1970, entrambi residenti in Rosignano M.mo (LI), Via Lavagnini n. 8, elettivamente domiciliati in Rosignano M.mo (LI), Via Pacinotti n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Federica Tempori (C.F. TMPFRC77C55E625V) e dell'Avv. Lavinia Manzi (C.F. MNZLVN83L59E625S);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati ha emesso il seguente

DECRETO

1. VALERIO SALVADORI e MARRUCCI ISABELLA hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede quanto segue:

Valerio Salvadori e Isabella Marrucci offrono ai propri creditori l'ammontare complessivo di euro 80.400,00, cui addivenire mediante:

a) N. 72 erogazioni periodiche: i ricorrenti Valerio Salvadori e Isabella Marrucci si impegnano ad effettuare un versamento mensile di euro 350,00 ciascuno per le 72 mensilità di durata della procedura, per una erogazione complessiva nell'esennio pari ad euro 50.400,00 (25.200,00 cad.).

b) Apporto di finanza esterna: Il sig. _____ padre del ricorrente Valerio Salvadori, e la sig.ra _____, madre della ricorrente Isabella Marrucci, hanno sottoscritto legittimo e formale impegno a versare, rispettivamente, euro 15.000,00 in favore della procedura, all'omologa della stessa (per un totale di euro 30.000,00).

Il Piano, così formulato, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento in percentuale del creditore ipotecario (52,48%).

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti in un arco temporale di 6 anni dall'omologa, mediante 72 rate mensili.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. I proponenti sono consumatori non svolgendo attività d'impresa.

L'attuale situazione di sovraindebitamento è riconducibile all'acquisto dell'immobile attualmente adibito ad abitazione principale del nucleo familiare (composto dai ricorrenti e da uno dei due figli), e alla stipulazione del mutuo contratto contestualmente all'acquisto con l'istituto di credito Barclays Bank Plc il 28.12.2011 per l'importo di Euro 180.000 e con piano di ammortamento della durata di anni 30, con rata a tasso variabile.

L'aumento imprevisto dei tassi di interesse ha comportato gravi difficoltà e non è stato possibile rinegoziare il mutuo con l'attuale cessionario.

Inoltre, nel 2019 il Salvadori ha subito un incidente stradale, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Honda CBR 660, a seguito del quale, dopo due interventi chirurgici ha riportato gravi lesioni permanenti che lo costringevano a chiudere il proprio negozio di macelleria.

La situazione reddituale è la seguente:

Valerio Salvadori è proprietario di un immobile, adibito ad abitazione del nucleo familiare, posto in Rosignano M.mo, Via Lavagnini n. 8, censita al fg. 79 del predetto Comune, part. 2363 sub. 20, categoria A/2, cl. 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq 75, rendita Euro 592,63, sul quale grava il mutuo ipotecario cointestato con la moglie Isabella Marrucci.

Isabella Marrucci è proprietaria di un terzo dell'immobile adibito ad abitazione principale dalla madre Paola Parrini, posto in Rosignano M.mo in Via dei Mille n. 70, costituito dall'immobile A/2, censito al fg. 79 n. 1823 sub. 3 rendita 506,13€ e, dall'immobile C/6 censito al fg. 79 n. 1823 sub. 4 rend. 51,90€.

- Motocicli intestati a Valerio Salvadori; Motociclo FANTIC MOTOR TL1255M, immatricolato il 15/02/2018, targato EJ94079; Motociclo APRILIA KH000, immatricolato il 23/03/2018, targato EK78633; Motociclo KTM KTM EXC B KTM EXCB, immatricolato il 02/03/2020, targato ER96895.

- Autovetture intestate a Isabella Marrucci: Autovettura FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 169AXB1A01D, immatricolata il 14/10/2008, targata DS184MM; Autovettura PEUGEOT UPHMHDJ1B500, immatricolata il 25/02/2021, targata GC884SG.
- Liquidità facenti capo al sig. Salvadori Valerio: C/C n. 17761.26 accesso presso Monte dei Paschi di Siena (saldo al 30/09/2023 pari ad euro 238,58); C/C n. 100573069802 acceso presso Che Banca! Spa (saldo al 30/09/2023 pari ad euro 1.190,03).
- Liquidità facenti capo alla sig.ra Isabella Marrucci: C/C n. 16731.58 accesso presso Monte dei Paschi di Siena (saldo al 30/09/2023 pari ad euro 238,58); libretto di risparmio n. 35275548, cointestato con la sig.ra _____, acceso presso Poste Italiane S.p.A (saldo al 28/09/2023 pari ad euro 330,73).
- Redditi del nucleo familiare: il sig. Salvadori svolge attività di lavoro dipendente con qualifica di Macellaio presso la ditta _____ (percependo circa 1.400,00 euro mensili), la sig.ra Marrucci svolge attività lavorativa stagionale (percependo circa 500,00 euro su base mensile), il figlio _____ è stato assunto in data 03/04/2023 quale apprendista full-time presso la società _____ l (percependo circa euro 1.400,00 mensili).

I ricorrenti hanno allegato di sostenere spese mensili di mantenimento (del nucleo familiare) di euro 2.600 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 132 mila, oltre alle spese di procedura (compenso O.C.C. e stanziamento di un idoneo fondo rischi, mentre non risulta previsto alcun compenso per i legali della procedura).

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori (l'unico debito è quello relativo al mutuo) con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dott. Marco Rossi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla

debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di due fattori: da un lato, l'aumento (solo parzialmente prevedibile) dei tassi di interesse e dall'altro, soprattutto, l'invalidità conseguente a sinistro stradale che ha impedito la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Peraltro, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi non ha riscontrato in capo al soggetto finanziatore, una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento del 2011 e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

7. Essendo soddisfatto solo parzialmente il credito ipotecario, il gestore della crisi ha valutato conveniente la proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (a norma dell'art. 67 c. 4 C.C.I.I.).

Ai fini della corretta determinazione del valore di mercato attribuibile al bene oggetto della causa di prelazione (immobile sito in Rosignano M.mo, Via Lavagnini n. 8, censito al fg. 79, part. 2363 sub. 20, cat. A/2, cl. 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq 75, rendita Euro 592,63), il gestore si è basato sulla perizia di stima redatta dal Geom. [redacted] che indica il valore di mercato in Euro 111.000; da tale importo, per la determinazione del valore base d'asta, va considerato un abbattimento del 9%, giungendosi quindi ad Euro 101.000, donde l'offerta minima presentabile (inferiore del 25% rispetto al prezzo base) è di Euro 75.750.

Quindi ipotizzando, nella procedura esecutiva immobiliare, una vendita al primo tentativo dell'immobile in questione - il che è valutazione assai ottimistica - la prospettiva di realizzo per il creditore procedente è pari alla somma sopra indicata, dalla quale vanno dedotte, chiaramente, le spese procedurali da anticiparsi a carico del predetto creditore che, ai fini del presente elaborato, sono state stimate in euro 13.500,00, tenuto conto di:

- euro 6.500,00 ca per i compensi tabellari relativi al custode e al delegato alla vendita;
- euro 3.000,00 ca per la perizia di stima di un immobile del valore approssimativo di euro 75.000,00;
- euro 4.000,00 ca per le spese legali, spese vive di iscrizione a ruolo della causa, costi di trascrizione del pignoramento, spese di pubblicità della vendita ecc..

L'ipotesi di realizzo, quindi, effettiva per il creditore (in caso di vendita al primo tentativo), si ridurrebbe dunque alla somma di Euro 62.000,00 circa, ferma restando la possibilità che il bene subisca ribassi ulteriori in conseguenza dello svolgimento di più tentativi di vendita fino all'aggiudicazione del bene.

Nell'accordo di ristrutturazione invece, la soddisfazione del creditore avverrebbe, non mediante la liquidazione dell'immobile, attraverso l'erogazione reddituale da parte dei ricorrenti e l'apporto di finanza esterna, nella complessiva misura, non suscettibile di variazioni, di euro 80.400,00, cui detrarre le spese della procedura, pari ad euro 11.015,30, per un realizzo effettivo di euro 69.384,70.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **VALERIO SALVADORI (C.F.SLVVLR70C09G702Q) nato a Pisa il 09.03.1970 e MARRUCCI ISABELLA (C.F. MRRSLL70D48E625B), nata a Livorno il 8.04.1970, entrambi residenti in Rosignano M.mo (LI), Via Lavagnini n. 8** e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di VALERIO SALVADORI.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 03/01/2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

